

Novità ISEE : Esclusione Titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti di risparmio



Dal **3 aprile 2025** è possibile escludere (per un importo massimo di 50 mila euro per nucleo familiare) i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**) per il calcolo dell'**ISEE**.

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide **fino alla naturale scadenza**, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, per escludere nel limite massimo di 50 mila euro gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma.

Come si legge nelle **istruzioni aggiornate**, dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell'ISEE, **fino a un valore massimo di euro 50.000** per nucleo familiare, si potranno escludere le seguenti voci:

- titoli di Stato di cui all'art. 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398:
 - Buoni Ordinari del Tesoro – Bot;
 - Buoni del Tesoro Poliennali – Btp (tutte le categorie);
 - Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu.
- buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- libretti di risparmio postale.

Per chi lo riterrà conveniente sarà possibile presentare un nuovo modello Dsu per chiedere il ricalcolo dell'indicatore; si ricorda, però, che le Dsu successive alla prima inviate dal medesimo nucleo familiare tramite Caf non verranno più coperte da fondi Inps (pertanto la "seconda pratica" sarà a pagamento, fino ad un massimo di 25 euro per invio, secondo le indicazioni della Consulta nazionale dei Caf)

Nuovi CALCOLI ISEE 2025 (ESCLUSIONE DEI TITOLI DI STATO)

In base a quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, sono esclusi dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell'ISEE, fino a un valore **massimo di € 50.000 per nucleo familiare**:

- i Titoli di Stato di cui all'art. 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398:
 - Buoni Ordinari del Tesoro – Bot;
 - Buoni del Tesoro Poliennali – Btp (tutte le categorie);
 - Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu.
- i Buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- i Libretti di risparmio postale,

di seguito indicati per brevità "Titoli di Stato".

I rapporti finanziari **interessati** da tale esclusione sono i seguenti:

- "Codice **02**" - Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
- "Codice **03**" - Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
- "Codice **06**" - Gestione patrimoniale;
- "Codice **07**" - Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.

Nella compilazione della DSU il dichiarante indicherà per le suddette tipologie di rapporti, intestati ai componenti del nucleo familiare, i relativi dati contabili al netto del valore dei "Titoli di Stato" inclusi nel patrimonio mobiliare del nucleo stesso, tenendo presente che:

- in via generale le scelte alternative sui rapporti finanziari che è possibile non dichiarare o dai quali può essere sottratta una parte, fino al **valore massimo di € 50.000 per nucleo familiare**, sono equivalenti in quanto influiscono allo stesso modo sul calcolo dell'ISEE;
- l'unica eccezione riguarda il caso del genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del figlio minorenni o studente universitario. In tale caso è preferibile escludere prima i "Titoli di Stato" posseduti dai componenti del nucleo ordinario e successivamente, qualora non sia stato ancora raggiunto il limite massimo di € 50.000 per nucleo, quelli posseduti dal genitore non coniugato e non convivente attratto.

ATTENZIONE

Nell'ipotesi di **genitore non coniugato e non convivente attratto** è possibile compilare il foglio componente da allegare alla DSU in cui è presente il figlio minorenni o lo studente universitario oppure indicare gli estremi della DSU del genitore attratto. La prima opzione è preferibile qualora nella DSU che ha presentato autonomamente il genitore attratto siano stati già esclusi i "Titoli di Stato" da lui posseduti per un valore che, sommato a quello dei "Titoli di Stato" esclusi nella DSU del nucleo del figlio minorenni o dello studente universitario, superino il limite di € 50.000.

